



ATECA - ER

ATECA-ER Esperti in Radioprotezione

sede legale: viale Europa 55

00144 ROMA

Cod. Fis. 96451230583

Sindacato datoriale e professionale

Roma, 28 febbraio 2024

Al Ministro della Salute

Prof. Orazio Schillaci

caposegreteriaministro@sanita.it

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott.ssa Marina Elvira Calderone

segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Ministro della Giustizia

On. Carlo Nordio

protocollo.gabinetto@giustizia.it

Ministro dell'Università e della Ricerca

Prof.ssa Anna Maria Bernini

segreteriaadg@mur.gov.it

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Prof. Dott. Gilberto Pichetto Fratin

MITE@pec.mite.gov.it

Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR

On. Raffaele Fitto

segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it

segreteriaapodip@politicheeuropee.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
e delle Relazioni Industriali

Direttore Generale

Dott. Romolo DE CAMILLIS

dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it

Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Dott. Gennaro GADDI

DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Salute

**Alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse
Umane del Servizio Sanitario Nazionale**

Dr.ssa Mariella MAINOLFI

segreteria.dgrups@sanita.it

dgrups@postacert.sanita.it

Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Dott. Francesco VAIA

sgr.dgprev@sanita.it

dgprev@postacert.sanita.it

**Coordinatore della Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

Dr. Raffaele DONINI

CommissioneSalute@postacert.regione.Emilia-Romagna.it

Presidente Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere

Dr. Giovanni MIGLIORE

fiaso@pec.it

p.c. Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Presidente Ing. Domenico PERRINI

segreteria@ingpec.eu

p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisici e dei Chimici

Presidente Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

segreteria@pec.chimicifisici.it

p.c. ANPEQ - Associazione Nazionale Professionale EdR

anpeq@pec.it

p.c. AIRP - Associazione Italiana di Radioprotezione

info@airp-asso.it

p.c. AIFM Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria

aifm@pec.it

Oggetto: Segnalazione avverso il documento pubblicato da AIFM: *Policy Statement AIFM in materia di “Ruolo dei Fisici Specialisti in Fisica Medica nella protezione e nella sicurezza dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in ambito sanitario”*

Il sindacato ATECA-ER, sindacato degli Esperti di Radioprotezione, diretta emanazione del sindacato registrato ATECA, maggiormente rappresentativo sul territorio Nazionale degli Esperti di Radioprotezione, in persona del sottoscritto, legale rappresentante, ritiene necessario segnalare quanto segue in quanto ritenuto lesivo degli interessi dei propri iscritti, nonché fuorviante rispetto alla corretta interpretazione della normativa di settore.

Si rappresenta che da qualche giorno risulta pubblicato sul sito ufficiale della AIFM, Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria, il documento intitolato “AIFM POLICY STATEMENT”, redatto dalla stessa Associazione, che ha avuto ampia diffusione ed ha generato preoccupazione tra i professionisti della radioprotezione e tra gli esercenti attività con rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (all. 1).

In particolare, detto documento esordisce con la seguente “dichiarazione”:

“Il Fisico Specialista in Fisica Medica, come definito dal D.lgs. 101/2020, è il professionista sanitario che deve svolgere le funzioni di Esperto di Radioprotezione in ambito sanitario, assumendo le responsabilità in tale ambito della radioprotezione fisica di lavoratori, popolazione e volontari oltre che dei pazienti”

e conseguentemente propone e raccomanda:

- al punto 2 dello stesso documento, la suddivisione degli elenchi nominativi nazionali degli Esperti di Radioprotezione in due gruppi: uno in ambito sanitario e uno nei restanti settori.
- al punto 3 del documento, che *“i Fisici Specialisti in Fisica Medica si occupino, in ambito sanitario, delle valutazioni dei rischi da agenti fisici in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e assumano le seguenti funzioni: Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica e Addetto alla Sicurezza Laser”*.

Ci preme tuttavia segnalare all’attenzione delle Istituzioni in indirizzo, quanto detta dichiarazione, nonché l’intero documento, sia non solo fuorviante per coloro che devono avvalersi del professionista di radioprotezione, ma **soprattutto non corretto rispetto alla normativa di riferimento vigente nei settori richiamati dal documento stesso**, proponendo altresì una “raccomandazione” potenzialmente ingannevole e discriminatoria delle professionalità riconosciute dalla legge.

Nello specifico, i punti 1 e 2 sono potenzialmente lesivi degli interessi di tutti gli iscritti all’Elenco Nazionale degli Esperti di Radioprotezione, istituito a seguito di una ben precisa disposizione legislativa non solo nazionale ma comunitaria, e che include come dice la parola stessa l’Elenco di tutti gli unici e soli professionisti nazionali abilitati dallo Stato ad esercitare la sorveglianza fisica della radioprotezione.

In conformità alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, i professionisti che possono esercitare tale attività devono essere abilitati ed iscritti all’Elenco nominativo degli Esperti di Radioprotezione tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, come è noto, Art. 129 del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 prevede espressamente:

“Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78)”.

“1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito l’elenco degli esperti di radioprotezione. In detto elenco sono iscritti d’ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell’elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L’elenco degli esperti di radioprotezione è ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le

sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

c) *abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all'articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all'interno di strutture sanitarie;*

d) *abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).*

3. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore. L'abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre abilitazioni”.

Per quanto di interesse in questa sede, la normativa prevede **“titoli per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione”:**

“9.1 Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'articolo 129 sono richiesti:

*a) per l'abilitazione di **primo grado:***

*- **laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria** e un periodo di tirocinio di almeno 120, giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione di I grado e sotto la guida del relativo esperto di radioprotezione.*

*b) per l'abilitazione di **II grado:***

*- **laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria,** il periodo di tirocinio di cui al punto a) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione di II grado e sotto la guida del relativo esperto di radioprotezione.*

*c) per l'abilitazione di **III grado sanitario:***

*- **laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria,** i periodi di tirocinio di cui ai punti a) e b) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano che utilizzano sorgenti per le quali e' richiesta l'abilitazione di III*

grado sanitario, che operino all'interno di strutture sanitarie, sotto la guida del relativo esperto di radioprotezione.

*d) per l'abilitazione di **III grado:***

*- **laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria,** i periodi di tirocinio di cui ai punti a) e b) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di energia superiore a 10 MeV o*

acceleratori di particelle diverse dagli elettroni, o presso gli impianti di cui all'articolo 7, n. 16, 63, 66, 67, 68, 69 e 116, sotto la guida del relativo esperto di radioprotezione”.

È di tutta evidenza, quindi, che le “dichiarazioni” assunte da AIFM sono contrarie alla normativa di riferimento e possono indurre in errore l’operatore che necessita di individuare l’esperto di radioprotezione, **limitandone la facoltà di scelta tra gli Esperti di Radioprotezione iscritti al relativo elenco e con ciò di fatto esercitando una inammissibile limitazione della concorrenza.**

Parimenti con riferimento all’affermazione di cui al **punto 3**, si sottolinea come la stessa non trovi fondamento alcuno nella normativa vigente a livello euro-unitario e nazionale e possa ingenerare errori nel soggetto che deve incaricare il professionista, tenuto conto che:

1. **L’Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica**, così come definito dal DM della Salute del 14 gennaio 2021, può essere in **maniera equipollente un Ingegnere o un Fisico**.

2. **L’Addetto Sicurezza Laser**, alla luce delle specifiche competenze per la sicurezza Laser nell’ambito sanitario, è definito unicamente all’interno della normativa tecnica internazionale IEC 60825-1 e nazionale CEI EN 60825-1 come “*la persona che possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai laser e ha la responsabilità di supervisionare sul controllo di questi rischi*” **senza che vi sia alcun riferimento alla specifica classe di laurea o specializzazione prevista**, così come in nessun punto del TITOLO VI del D.Lgs. 81/08, che stabilisce le norme per la protezione dei lavoratori dagli agenti fisici, viene mai specificato il professionista, né tanto meno il titolo di studio che deve possedere colui che deve effettuare la valutazione dei rischi derivanti da questi agenti, riferendosi esclusivamente a “personale esperto”.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, si rende opportuno stigmatizzare non soltanto il contenuto del predetto documento, ma anche la diffusione dello stesso da parte di una **associazione scientifica riconosciuta tale**, in quanto determina una divulgazione potenzialmente ingannevole contenente informazioni non corrispondenti alla normativa di in materia di radioprotezione.

Tale documento può infatti indurre le persone assoggettate all’applicazione delle normativa ad una non corretta interpretazione della stessa e può innescare, sul piano giuridico, una potenziale confusione e un probabile doveroso ricorso alle istituzioni competenti per il necessario dirimere della conflittualità generantesi tra gli attori della radioprotezione.

Inoltre, la confusione che genererà tra gli esercenti delle attività interessate, potrebbe comportare con alta probabilità un impoverimento generalizzato dell’applicazione delle norme a tutela del lavoro e dell’ambiente.

Da ultimo, si ritiene necessario sottolineare che l’inopportunità del documento è ancora più grave se solo si consideri la natura del soggetto dal quale proviene.

Ed infatti, AIFM risulta iscritta nell’ ***ELENCO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI TECNICO- SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE AI SENSI DEL DM 2 AGOSTO 2017***, applicativo della Legge 8 marzo 2017, n.24 e che come tale è abilitata, ai sensi della suddetta Legge, all’emanazione di linee di indirizzo, e di linee guida che individuano idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Tali linee guida sono integrate nel Sistema nazionale per le linee

guida (SNLG), abilitazione ribadita anche all'art. 161, comma 1 del D.Lgs. 101/2020, per gli argomenti di interesse dello stesso.

Peraltro, come è noto, le associazioni scientifiche e professionali sono tenute, ai sensi della vigente normativa in materia, ad agevolare la tutela degli utenti, **nel rispetto delle regole per la concorrenza.**

La dichiarazione pubblicata da AIFM, sembra di contro un tentativo di restringere le figure professionali ivi indicate (Esperto di Radioprotezione in ambito sanitario; Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica; Addetto Sicurezza Laser) esclusivamente allo Specialista in Fisica Medica, di fatto limitando alle altre figure professionali il diritto ad esercitare un'attività, che la legge non solo nazionale ma anche e soprattutto comunitaria, apre a più categorie di professionisti, con ciò determinando una possibile limitazione alla libera circolazione sul territorio europeo delle competenze e delle professioni.

* * * * *

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede ai destinatari della presente di voler procedere, ognuno per quanto di competenza avverso il documento di AIFM, dimostrando sin da ora la disponibilità dello scrivente sindacato ad eventuali incontri e chiarimenti in merito alla presente.

Il Presidente

dott. Francesco BONACCI
Specialista in Fisica Sanitaria
Esperto di Radioprotezione

